

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

132° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze» (80-308-1453-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Scevarolli ed altri senatori; Santalco ed altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>	2, 4
GAROFALO (Com.-PDS)	4
SANTALCO, <i>relatore alla Commissione</i>	2, 3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze» (80-308-1453-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri; Santalco ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Fabbri, Cimino e Bozzello Verole; Santalco, Ruffino, Genovese, Vettori, Coco, Mezzapesa, Murmura, D'Amelio, Berlanda, Beorchia, Nepi e Andò.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 17 settembre, nel corso della quale è stata esaurita la discussione generale.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Ritengo di non dover aggiungere nulla alla relazione che ho svolto nella seduta del 17 settembre.

Informo che sono pervenuti i prescritti pareri: favorevole quello della 5^a Commissione e favorevole con osservazioni quello della 1^a Commissione.

FORMICA, ministro delle finanze. Le osservazioni fatte dalla 1^a Commissione riguardano l'ultima parte del comma uno dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che contiene disposizioni sull'ufficio di segretario generale presso il Ministero delle finanze che vengono estese all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli altri Ministeri. Su unanime richiesta della 1^a Commissione il Governo si è impegnato a modificare questa disposizione in uno dei prossimi disegni di legge in materia fiscale, recependo le osservazioni suggerite dalla stessa Commissione. Avendo così superato il problema sollevato dalla Commissione affari costituzionali, ritengo di poter auspicare una sollecita approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La 6^a Commissione permanente,
nell'approvare il disegno di legge n. 80-308-1453-B,

impegna il Governo

ad emanare, con i regolamenti di cui all'articolo 12, norme per la integrazione dei sistemi informativi del Ministero delle finanze,

strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e segretezza, attraverso l'affidamento di concessioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società specializzate, aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi per la Pubblica amministrazione prevalentemente nelle aree di competenza dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione stessa.

(0/80-308-1453-B/1/6^a)

SANTALCO

La 6^a Commissione permanente,
nell'approvare il disegno di legge n. 80-308-1453-B,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di apposite direzioni compartimentali del territorio anche nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

(0/80-308-1453-B/2/6^a)

DUJANY, SANTALCO, BERTOLDI

La 6^a Commissione permanente,
nell'approvare il disegno di legge n. 80-308-1453-B,

impegna il Governo

a prendere idonei provvedimenti per consentire l'accesso automatico, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1995, alla qualifica di primo dirigente, dei funzionari appartenenti ai profili professionali del Ministero delle finanze risultati idonei in concorsi dirigenziali già espletati dallo stesso Ministero delle finanze, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Su tale problema la 6^a Commissione richiama il testo di analogo contenuto, già approvato durante l'esame del disegno di legge al Senato, in considerazione della duplice opportunità di favorire, nel breve periodo, una rapida copertura dei posti dirigenziali resisi vacanti, attraverso l'impiego di personale adeguatamente qualificato e di corrispondere alle legittime aspettative di coloro che, per anzianità di servizio e per preparazione professionale, hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti per aspirare a tali posti avendo superato i concorsi banditi ed essendo quindi in possesso dei titoli necessari.

(0/80-308-1453-B/3/6^a)

FORTE, SANTALCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Il primo ordine del giorno impegna il Governo ad emanare, insieme ai regolamenti di cui all'articolo 12, norme idonee a realizzare l'integrazione dei sistemi

informativi del Ministero delle finanze, avendo particolare attenzione ai problemi della sicurezza, attraverso la stipula di concessioni in conformità alla norma del primo comma dell'articolo 6 della legge n. 66 del 1988. Non credo che questo ordine del giorno abbia bisogno di particolari commenti.

Il secondo ordine del giorno oltre alla mia firma reca quelle dei senatori Dujany e Bertoldi ed è finalizzato ad impegnare il Governo ad istituire apposite direzioni compartimentali del territorio nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il terzo ordine del giorno è stato presentato dal collega Forte ed io vi ho aggiunto la mia firma. In sostanza impegna il Governo a consentire l'accesso automatico, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1995, alla qualifica di primo dirigente, dei funzionari appartenenti ai profili professionali del Ministero delle finanze risultati idonei in concorsi dirigenziali già espletati dallo stesso Ministero delle finanze, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Ricordo che su tale materia la 6^a Commissione del Senato aveva già approvato un testo di analogo contenuto - che tuttavia la Camera dei deputati ha modificato - proprio tenendo conto della duplice opportunità di favorire, nel breve periodo, una rapida copertura dei posti dirigenziali resisi vacanti attraverso l'impiego di personale adeguatamente qualificato e di, corrispondere alla aspettative di coloro che per anzianità di servizio e preparazione professionale hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti per aspirare a tali posti, visto che hanno superato i concorsi già banditi e sono quindi in possesso dei titoli necessari.

GAROFALO. Mi chiedo che senso abbia richiamare una norma approvata dal Senato ma che la Camera dei deputati ha modificato.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. È una utile raccomandazione poichè questo provvedimento mette il Governo, in base alla legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio, in condizione di emanare specifici regolamenti; in quella sede pertanto si potranno fare gli opportuni aggiustamenti.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Accetto i tre ordini del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo ordine del giorno, presentato dal senatore Santalco.

È approvato.

Metto ai voti il secondo ordine del giorno, presentato dai senatori Dujany, Santalco e Bertoldi.

È approvato.

Metto ai voti il terzo ordine del giorno, presentato dai senatori Forte e Santalco.

È approvato.

Lo svolgimento degli ordini del giorno è così esaurito.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 1.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

*(Consiglio di amministrazione
e comitati di gestione)*

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze è organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonché di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della gestione unitaria del personale.

2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attività amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento è istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione è organo consultivo e di controllo dell'attività del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la metà nell'amministrazione centrale e per l'altra metà nell'amministrazione periferica, nonché da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri.

3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le

procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Ufficio del segretario generale)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico è conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non può essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge.

2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attività concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici.

3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze:

a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche;

c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente;

d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonché per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'articolo 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno.

4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello C.

5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale è posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli 4 e 5.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

*(Dipartimenti - Direzione generale
degli affari generali e del personale)*

1. Il Ministero delle finanze è organizzato, secondo i criteri di cui all'articolo 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:

a) il dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al dipartimento delle dogane ed imposte indirette, nonché di tutte le altre entrate erariali e locali non attribuite espressamente ad altri organi;

b) il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista, fatte salve le modifiche previste dall'articolo 12, comma 3;

c) il dipartimento del territorio, competente ad assicurare i servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione dei registri immobiliari;

d) la direzione generale degli affari generali e del personale, con competenza a svolgere i servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione del personale in materia di assunzione, pensionamento, applicazione delle normative contrattuali generali e di trattamento economico di carattere generale nonché di carattere amministrativo generale, di coordinamento della contrattazione e della gestione della mobilità, esclusa quella interna a ciascun dipartimento.

2. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

3. A ciascun dipartimento e alla direzione generale è preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B.

4. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale è articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni. Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice direttore generale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Uffici periferici e servizio ispettivo)

1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze è articolata in direzioni regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Alle direzioni regionali delle entrate sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza per l'attività concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione nonché al numero, alle categorie economiche di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, può essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i

servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il più possibile omogenee.

4. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate.

5. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali di livello C, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza delle direzioni stesse.

6. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e competenza, alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente.

7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.

8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.

9. Nell'ambito delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti un servizio di economato, nonchè un servizio contabile.

10. Fermo restando quanto già stabilito per le dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati:

a) centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto;

b) ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del dipartimento delle entrate, nonchè la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di finanza locale;

c) ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprietà immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari.

11. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere b) e c) del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'articolo 12, tenendo conto del tipo e del numero

dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonché della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali.

12. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento è istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attività degli uffici. Il Servizio centrale degli ispettori tributari può avvalersi, ai fini di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali.

13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'articolo 12, la facoltà di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunità economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Comitati tributari regionali)

1. Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attività dell'Amministrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici.

2. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale delle entrate ed è composto da non più di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la metà dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere

di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresì parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il predetto comando, nonché i direttori compartimentali delle dogane e del territorio competenti. Tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno è scelto fra gli ispettori tributari di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 9.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Organizzazione del personale)

1. Ferme restando le dotazioni organiche attualmente previste per il dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le 2.420 unità, di cui 4 per il livello di funzione B, 32 per il livello di funzione C, 604 per il livello di funzione D e 1.780 per il livello di funzione E.

2. I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è ripartito, con decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, escluso il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 82.200 unità. In tale dotazione organica complessiva è incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero.

4. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e le modalità con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilità, in modo da consentire la mobilità interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalità alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unità, distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze.

5. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilità intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali.

6. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere che, per assicurare l'immediata funzionalità ai dipartimenti, per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionali nei ruoli previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 11.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri contenuti nella presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a principi di flessibilità e di adattabilità dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresì emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari.

4. I regolamenti di cui al comma 1 devono altresì prevedere che l'istituzione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali venga attivata entro un anno dalla data della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che la attivazione degli altri uffici periferici sia ultimata entro tre anni da tale data.

5. L'onere a regime, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in annue lire 779.899 milioni a decorrere dall'anno 1995.

6. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato rispettivamente in lire 62.884 milioni, in lire 416.606 milioni ed in lire 598.095 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

7. Lo stanziamento relativo agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 4, per gli esercizi successivi al 1992 sarà determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

11. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo 11 e quelle del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori generali dei dipartimenti e dei direttori regionali delle entrate, i direttori generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè i direttori degli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*); fino allo svolgimento delle elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari il direttore del Servizio, che lo presiede, il segretario generale del Ministero delle finanze, i direttori generali del Ministero stesso, il direttore generale dei Monopoli di Stato, il comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori tributari eletti dagli ispettori stessi, nonchè, con voto consultivo, il direttore della Ragioneria centrale.

13. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, sono istituiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con la contestuale soppressione della direzione generale dell'organizzazione dei servizi tributari e della direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali. I direttori degli uffici di cui alle lettere *d*) ed *e*) dello stesso articolo 3, comma 3, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari, con le modalità di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura della annessa tabella al disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA
(Articolo 10, comma 2)MINISTERO DELLE FINANZE
Qualifiche dirigenziali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>I Ruolo amministrativo</i>				
B	Dirigente generale	4	Segretario generale	1
			Direttore generale di dipartimento o della direzione generale affari generali e personale	3
C	Dirigente generale	32	Direttore di ufficio centrale dell'ufficio del segretario generale	5
			Vice direttore generale e direttore centrale	3
			Direttore centrale	9
			Direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti	15
D	Dirigente superiore	556	Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo, ispettore generale centrale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo	96
			Direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti; direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali, capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali	60
			Direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di ufficio del territorio nelle sedi più rilevanti	400
E	Primo dirigente	1.535	Direttore di divisione negli uffici centrali o nelle direzioni centrali; direttore di divisione nell'ufficio del coordinamento legislativo; direttore di servizio amministrativo nel SECIT; ispettore capo centrale; vice consigliere ministeriale; direttore di centro informativo	135
			Direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore capo	200
			Direttore di ufficio delle entrate o del territorio, capo reparto nei centri di servizio o negli uffici delle entrate o di ufficio del territorio	1.200
<i>II Ruolo tecnico</i>				
D	Dirigente superiore	48	Direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali; direttore di centro informativo; direttore regionale; direttore di ufficio del territorio; direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali, ispettore generale regionale; consigliere ministeriale aggiunto	48
E	Primo dirigente	245	Direttore di divisione nelle direzioni centrali; vice consigliere ministeriale, direttore di reparto nelle direzioni regionali; direttore di ufficio del territorio o di reparto negli uffici del territorio; ispettore capo regionale; direttore di centro informativo	245

La metto ai voti.

È approvata.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA